

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--------------|---|
| (RM) MASSERA | Presidente |
| (RM) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) NERVI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) RABITTI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore RABITTI MADDALENA

Nella seduta del 20/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 3.738,84 a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 28 dicembre 2010, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto è stato stipulato dal ricorrente con altro intermediario A che ha poi ceduto il proprio credito all'intermediario B che ha utilizzato come servicer l'odierno resistente, il quale si dichiara pertanto estraneo al rapporto contrattuale da cui nasce la controversia.

DIRITTO

Ritiene preliminarmente il Collegio che debba essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.

E' infatti orientamento costante dell'ABF che, nei casi come quello in esame, il *servicer* di una operazione di cartolarizzazione possa essere legittimato passivo di un'azione promossa dal soggetto finanziato. In questo senso, il Coll. Roma, dec. n. 4787/2016, ha in

particolare chiarito che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il mandatario alla gestione e all'incasso di crediti per conto di altro intermediario risponde del suo operato nei confronti del cliente, essendo colui che provvede all'estinzione del finanziamento e all'incasso di somme che – ove in ipotesi non dovute, perché relative ad oneri che avrebbero dovuto essere retrocessi al finanziato – l'avrebbero costituito nella posizione di effettivo *accipiens* di un indebito oggettivo e in tale qualità tenuto per legge alla restituzione ex art. 2033 c.c.

Ciò premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-----------------------------------|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| <i>Commis. Bancarie</i> | | | | 607,20 | 364,32 | 59,20 | 305,12 |
| <i>Commis. Intermediario</i> | | | | 986,70 | 592,02 | | 592,02 |
| <i>Commis. Offerta fuori sede</i> | | | | 3.036,00 | 1.821,60 | | 1.821,60 |
| oneri assicurativi | | | | 1.700,16 | 1.020,09 | | 1.020,09 |
| Totale | | | | | | | 3.738,83 |

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.738,83 con interessi legali dal reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11279 del 21 dicembre 2016

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA